



Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Progetto preliminare

**(Rafforzamento della procedura di conciliazione per le perizie
monodisciplinari AI)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Glarner, Aeschi Thomas, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità³ è modificata
come segue:

Art. 57 cpv. 4 e 5

⁴ Se, nel quadro di accertamenti medici, l'ufficio AI ritiene necessaria una perizia monodisciplinare, l'ufficio AI e l'assicurato sono tenuti a scegliere un perito di comune accordo. Se l'ufficio AI e l'assicurato non si accordano sulla scelta del perito, l'ufficio AI e l'assicurato designano ciascuno un perito nella disciplina stabilita affinché sia redatta una perizia congiunta. I due periti redigono la perizia su mandato dell'ufficio AI, corredandola di una valutazione consensuale. Se non riescono ad accordarsi, i due periti espongono le rispettive divergenze. Il servizio medico regionale prende posizione sugli aspetti non condivisi e comunica le proprie conclusioni sulla valutazione medica.

RS ...

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

3 RS 831.20

⁵ Il Consiglio federale può disciplinare le modalità in base alle quali i periti di cui al capoverso 4 devono redigere la perizia congiunta, segnatamente per quanto concerne il luogo e lo svolgimento della medesima.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.